

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 982

Art. 41 L.R. n. 35/2020 e smi. Approvazione Convenzione con ANCI Puglia ed Unioncamere Puglia e relativo schema di bando per l'accesso al contributo a fondo perduto per gli ambulanti.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria, confermata dai Dirigenti del Servizio Mercati e Infrastrutture delle attività economiche e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

Il titolo IV della Legge regionale n°24/2015, cosiddetto Codice del Commercio, disciplina la materia del "Commercio su Aree Pubbliche".

La L.R. 30 dicembre 2020 n°35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021", pubblicata sul BURP n. 174 suppl. del 31/12/2020, istituisce un contributo a fondo perduto destinato agli operatori del commercio su aree pubbliche che abbiano subito un calo di fatturato di oltre il 50% rispetto all'anno 2019.

In particolare, l'articolo 41 della L.R. n°35/2020 come modificato dall'art. 2 della L. R. 19.04.2021 n. 6 stabilisce che *"al fine di sostenere gli operatori del commercio su aree pubbliche, è assegnato ai Comuni un contributo a fondo perduto quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 – 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 - 47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico, (56.10.41 - 56.10.42) – che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019"*.

La dotazione finanziaria assegnata per l'esercizio finanziario 2021, nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, in termini di competenza e cassa, è di euro 4 milioni.

Il citato articolo 41, al comma 3, prevede che le risorse finanziarie saranno ripartire e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di commercio.

Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l'erogazione del contributo agli aventi diritto.

Con nota prot. 160/0000127 del 15/01/2021 la competente Sezione regionale ha inoltrato alle cinque Camere di Commercio pugliesi formale richiesta di trasmissione di un elenco di tutti i soggetti iscritti alla CCIAA con i codici ATECO sopraelencati, suddividendoli per Comune.

Con note prot. 160/167/2021 (CCIAA di Taranto), 160/193/2021 (CCIAA di Bari), 160/199/2021 (CCIAA di Lecce), 160/200/2021 (CCIAA di Foggia), 160/384/2021 (CCIAA di Brindisi), sono pervenuti gli elenchi degli iscritti alle Camere di Commercio con i citati codici Ateco, per complessivi **15.480** soggetti, come di seguito sinteticamente riportato:

- CCIAA di Taranto = 1214;
- CCIAA di Bari = 5322;
- CCIAA di Lecce = 5688;
- CCIAA di Foggia = 1694;
- CCIAA di Brindisi = 1562.

Per favorire la celerità e la semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi economici agli aventi diritto la Regione Puglia, con nota prot. 160/0000553 del 22/02/2021 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali - ha proposto, ad ANCI Puglia ed alla Camere di Commercio pugliesi, la sottoscrizione di una Convenzione per la selezione dei beneficiari del contributo in oggetto.

Nella riunione interlocutoria del 3 marzo 2021 è emersa la disponibilità di Unioncamere Puglia, unione regionale delle Camere di Commercio, nel sottoscrivere la citata Convenzione.

Con nota pec del 04/03/2021, acquisita agli atti con prot. 160/704/2021, ANCI Puglia ha condiviso l'opportunità

di delegare la gestione delle procedure per assicurare omogeneità e celerità nell'erogazione dei contributi e ha comunicato la disponibilità dell'Associazione nel collaborare alle attività previste nella citata Convenzione.

Considerato che

- Unioncamere è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art.1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia condividono una visione complessa del ruolo che, nell'epoca della pandemia, le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono, quindi, di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
- la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia riconoscono, per tali motivi, l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle Camere di Commercio e loro unioni regionali, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;
- il nostro territorio, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze dell'emergenza da Covid-19, versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni e forze economiche per sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri territori;
- si rende necessario impegnare e liquidare con immediatezza il contributo a fondo perduto stanziato dal Bilancio regionale con L.R. 35/2020 a favore degli **ambulanti** ed Unioncamere Puglia presenta tutti gli strumenti per poter provvedere rapidamente a tali assegnazioni;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04/10/2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*
- La Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per l'implementazione delle attività di competenza e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione dell'accordo di cooperazione, denominato “convenzione”, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

Pertanto, sulla base dei principi e delle finalità della legge regionale, si provvede all'approvazione di uno schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia come riportato **nell'allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al fine di dare indicazioni uniformi ad Unioncamere, si procede, inoltre, all'approvazione di uno "*schema di bando per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 41 della legge regionale n.35/2020 destinato agli ambulanti*", riportato **nell'allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si rende necessario, pertanto, in attuazione della disposizione in oggetto, approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia, ANCI Puglia ed Unioncamere Puglia e lo schema di bando per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 41 della legge regionale n.35/2020, come modificato dall'art. 2 della L. R. n. 6/2021, destinato agli ambulanti come riportato rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. Di approvare **lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia, ANCI Puglia ed Unioncamere Puglia di cui all'allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare lo "*schema di Bando per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 41 della legge regionale n.35/2020 destinato agli ambulanti*" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare la Direttrice del Dipartimento allo Sviluppo Economico alla Sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;
4. Di delegare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento degli obiettivi della legge;
5. Di stabilire che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire ogni documentazione necessaria;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994.
7. Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria: Daniela SILVESTRI

Il Dirigente del Servizio: Francesco Giovanni GIURI

La Dirigente della Sezione: Francesca ZAMPANO

La Direttrice del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa BERLINGERIO

L'Assessore allo Sviluppo Economico: Alessandro DELLI NOCI

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare **lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia, ANCI Puglia ed Unioncamere Puglia di cui all'allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare lo **"schema di Bando per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 41 della legge regionale n.35/2020 destinato agli ambulanti"** di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare la Direttrice del Dipartimento allo Sviluppo Economico alla Sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;
4. Di delegare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento degli obiettivi della legge;
5. Di stabilire che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire ogni documentazione necessaria;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994.
7. Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia

per la gestione e l'erogazione delle risorse regionali relative al contributo a fondo perduto

per gli ambulanti di cui all'articolo 41 L.R. 35/2020 come modificato dall'art. 2 della L. R. 19.04.2021 n. 6.

Tra i sottoscritti:

- _____ (Direttrice Dipartimento Sviluppo Economico), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____;

e

- **VINCENZO BENISI** (Presidente), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di **Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia** (P.IVA 04474350727), d'ora in avanti denominata Unioncamere Puglia, a ciò delegato;

e

- **DOMENICO VITTO** (Presidente), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'**Associazione dei Comuni Pugliesi** (C.F. 93004220724), d'ora in avanti denominata ANCI Puglia, a ciò delegato;

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Allegato A

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Allegato A

- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;

Allegato A

- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante *“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto *“rilancio”*), recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al *“Regime quadro della disciplina degli aiuti”*;
- Il DPCM 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);*
- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);*
- Il DPCM 07 agosto 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 “(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);*
- L'ordinanza del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende “all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”;*

Allegato A

- Il DPCM 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Allegato A

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Richiamate, inoltre:

- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”*”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/SP recanti “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell'8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione Puglia, recanti “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del 09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell'11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del 18.04.2020, la n. 214 del 28.04.2020, la n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227 dell'08.05.2020, n. 234 e 235 del 14.05.2020, la n. 237 e 238 del 17.05.2020, la n. 448 del 07.12.2020.

Allegato A

Considerato che:

- Unioncamere è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art.1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia condividono una visione complessa del ruolo che, nell'epoca della pandemia, le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono, quindi, di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
- la Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia riconoscono, per tali motivi, l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle operative proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese, di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali e di regolazione del mercato, di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di internazionalizzazione, per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;
- il territorio pugliese, anche a seguito della crisi dovuta alle conseguenze dell'emergenza da Covid-19, versa in una difficile situazione che richiede la massima coesione tra Istituzioni e forze economiche per sostenere imprese ed attività economiche e far ripartire le economie dei nostri territori;
- si rende necessario impegnare e liquidare con celerità i fondi stanziati dal Bilancio regionale con L.R. 35/2020 quale contributo a fondo perduto agli ambulanti ed Unioncamere Puglia presenta tutti gli strumenti per poter provvedere rapidamente a tali erogazioni;
- la Regione Puglia e Unioncamere Puglia intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per l'implementazione delle attività di competenza e delle c.d. spese vive;

Allegato A

- le Parti, in ragione dell'accordo di cooperazione, denominato "convenzione", intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

Considerato, inoltre, che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il presente schema di convenzione tra Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia per la gestione del bando, di cui allo schema riportato all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla concessione di contributi agli operatori del commercio su aree pubbliche, quale ristoro economico a fronte delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale di contrasto all'epidemia Covid-19 è approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

Allegato A

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso di eventuali costi e spese vive.

Visti:

- L'articolo 41 della L.R. 30 dicembre 2020 n°35 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021"*, pubblicata sul BURP n. 174 suppl. del 31/12/2020 come modificato dall'art. 2 della L. R. 19.04.2021 n. 6;
- La dotazione finanziaria di € 4.000.000,00 assegnata per l'esercizio finanziario 2021, nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, in termini di competenza e cassa;

Considerato che:

- Si è reso necessario definire modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate per far fronte alle necessità delle imprese più colpite dalla presente crisi;
- L'art.41 della L.R. n°35/2020 come modificato dall'art. 2 della L. R. 19.04.2021 n. 6 stabilisce che *"al fine di sostenere gli operatori del commercio su aree pubbliche è assegnato ai Comuni un contributo a fondo perduto quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 – 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 - 47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e,*

Allegato A

nello specifico, (56.10.41 - 56.10.42) – che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019”;

- Regione Puglia, ANCI Puglia e Unioncamere Puglia, in qualità di ente intermedio che può agire anche per il tramite delle camere di commercio della Puglia, hanno concordato un bando per la concessione di contributi agli operatori del commercio su aree pubbliche, quale ristoro economico a fronte delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale di contrasto all'epidemia Covid-19;
- Il bando di cui al precedente punto stabilisce le modalità di selezione dei beneficiari, di quantificazione, assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate a favore delle imprese beneficiarie;

Tutto ciò premesso, Regione, ANCI ed Unioncamere, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, ha per oggetto la gestione del bando congiunto, di cui allo schema riportato all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla concessione di contributi agli operatori del commercio su aree pubbliche, quale ristoro economico a fronte delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale di contrasto all'epidemia Covid-19.

ARTICOLO 2
CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEL IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La Regione Puglia, secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 41 della Legge Regionale n°35/2020 richiamato in premessa, ha identificato i settori e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, così come specificati nello schema di bando allegato alla presente convenzione.

ANCI Puglia si impegna, attraverso anche il coinvolgimento dei Comuni pugliesi, a promuovere la procedura dandone adeguata comunicazione, informazione e pubblicazione sui siti istituzionali. Sarà compito dei Comuni effettuare attività di controllo a campione sull'effettiva partecipazione dei richiedenti il contributo alle manifestazioni autocertificate in fase di domanda.

Le Camere di commercio procederanno alla pubblicazione e gestione dei bandi per i rispettivi territori di riferimento, adottando lo schema di bando allegato alla presente convenzione. Gli aspetti non definiti nello schema di bando, ove non già disciplinati dalla legge, saranno definiti da Unioncamere in accordo con le Camere di commercio, fermo restando che i termini di apertura del bando ed il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione e liquidazione saranno stabiliti in modo univoco da Unioncamere d'intesa con la Regione Puglia.

Allegato A

Unioncamere, e le camere di commercio che opereranno per il suo tramite, come gestore delle risorse regionali, non potrà richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel bando.

Eventuali modifiche non sostanziali allo schema bando di cui all'allegato B alla presente convenzione potranno essere adottate da Unioncamere, previo consenso scritto della Regione Puglia, Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.

**ARTICOLO 3
RAPPORTI FINANZIARI**

La Regione Puglia si impegna a trasferire a Unioncamere Puglia, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle camere di commercio della Puglia, le risorse derivanti dall'art. 41 Legge Regionale n°35/2020, pari ad € 4.000.000,00.

Le predette risorse saranno assegnate al gestore Unioncamere Puglia e ripartite e riversate alle singole Camere di Commercio, proporzionalmente al numero di imprese ammesse a contributo nell'ambito del territorio di competenza.

Unioncamere è pertanto individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della presente convenzione.

La Regione Puglia trasferirà le risorse di cui al primo comma dietro presentazione da parte di Unioncamere di una relazione contenente l'elenco delle imprese beneficiarie selezionate da tutte le Camere di Commercio, comprensivo degli importi dei contributi ammessi, ai sensi del bando di cui all'allegato B alla presente convenzione.

Entro la scadenza di cui all'art. 4 della presente convenzione, Unioncamere si impegna a fornire alla Regione una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al comma 1, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e delle erogazioni effettive.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

**ARTICOLO 4
DURATA DEL PROTOCOLLO**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1, ferma restando ogni responsabilità per situazioni che emergano anche successivamente.

**ARTICOLO 5
CONTROLLI SULLE IMPRESE AMMESSE**

Regione Puglia, Unioncamere e Camere di commercio e i Comuni collaboreranno nell'organizzazione dei controlli, secondo le modalità da esse concordate e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi

Allegato A

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

**ARTICOLO 6
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Regione Puglia si riserva la possibilità di formulare indirizzi, anche di natura interpretativa, in fase di attuazione della presente convenzione nonché di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, attraverso: note interpretative, risoluzioni e pareri, incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Unioncamere si impegna a collaborare per la corretta realizzazione delle verifiche di cui al comma 1, anche per il tramite delle camere di commercio coinvolte, e a rendere disponibile presso le rispettive sedi la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi.

**ARTICOLO 7
PROPRIETA' DEI RISULTATI**

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

**ARTICOLO 8
RESPONSABILITA'**

I sottoscrittori, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a svolgere le attività previste dalla presente convenzione con la massima diligenza e si sollevano reciprocamente da responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.

**ARTICOLO 9
RISERVATEZZA**

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018.

Unioncamere Puglia assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

Allegato A

**ARTICOLO 10
DOMICILIO LEGALE E FISCALE**

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 33; Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bari – Via E. Mola n. 19; ANCI Puglia dichiara il proprio domicilio legale in Bari – Via M. Partipilo n. 61.

**ARTICOLO 12
RAPPORTO TRA LE PARTI**

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al 8/8 pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Unioncamere Puglia provvederà ad assolvere l'imposta di bollo quando dovuta.

**ARTICOLO 13
CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

<i>Regione Puglia</i>	<i>ANCI Puglia</i>	<i>Unioncamere Puglia</i>

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

Il presente allegato è composto
di n°13 (tredici) facciate.
La Dirigente: Francesca Zampano



ZAMPANO FRANCESCA
15.06.2021 21:15:50
UTC

Allegato B

**SCHEMA DI
BANDO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 35/2020 DESTINATO
AGLI AMBULANTI**

Articolo 1

Obiettivo del bando

1. Gli ambulanti sono stati soggetti a forti limitazioni in seguito ai divieti imposti dalla normativa nazionale e regionale per contrastare l'epidemia Covid-19.
2. In base a specifica convenzione tra la Regione Puglia (di seguito "Regione"), l'Associazione dei Comuni Pugliesi (di seguito "ANCI") e l'Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia (di seguito "Unioncamere"), approvata con delibera della Giunta n. ____ del _____ si è individuato Unioncamere come soggetto gestore delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale n°35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021". Essa può agire, quale ente intermedio, anche per il tramite delle Camere di Commercio della Puglia.
3. In base alla predetta Convenzione tra Regione, ANCI ed Unioncamere, attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio del territorio, con il presente bando si intende dare un contributo a fondo perduto a favore degli ambulanti della Puglia, a fronte della perdita di fatturato subita nel corso del 2020 a causa delle forti limitazioni all'attività derivanti dalle misure di mitigazione del rischio Covid 19. Il bando è pubblicato e gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il bando è pubblicato e gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente disponibili a livello regionale per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a valere sul bilancio regionale - annualità 2021.
2. Le predette risorse saranno assegnate al gestore Unioncamere Puglia e ripartite e riversate alle singole Camere di Commercio, proporzionalmente al numero di imprese ammesse a contributo nell'ambito del territorio di competenza.

Articolo 3

Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con **codice ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 - 47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42)**, che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019.
2. Le imprese indicate nel precedente comma 1 devono possedere, alla data di apertura del presente bando, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con **codice ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 - 47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42).**

- b) devono **risultare attive** da data antecedente al **1° gennaio 2020** e non devono avere cessato l'attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del presente bando;
- c) devono avere **sede legale nel territorio della Regione Puglia**, intendendo per sede legale quella regolarmente denunciata al registro delle imprese competente, anche come propria residenza ovvero proprio domicilio;
- d) devono avere avuto un **calo del fatturato annuo** nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020** pari o superiore al **50%** rispetto al **fatturato annuo dello stesso periodo del 2019**;
- e) il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- f) non essere, alla data del 31 dicembre 2019, già in stato di difficoltà, come definito dall'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art. 3, punto 5, Regolamento (UE) n. 1388/2014.

Articolo 4

Tipologia, misura del contributo

- 1. Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 2. Le somme riversate alle singole Camere di Commercio, ai sensi del precitato art. 2, saranno ripartite tra le imprese ammesse a contributo, aventi sede sul proprio territorio di competenza.
- 2. Tutte le domande considerate ammissibili, ai sensi del successivo art. 7, avranno diritto al contributo la cui entità varierà a seconda del numero delle stesse.

Articolo 5

Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi

- 1. I contributi previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
- 2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

- 1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>), le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet delle Camere di Commercio competenti. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
- 2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo, intestata al titolare o al legale rappresentante dell'impresa. Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 "Codice di Amministrazione digitale", l'istanza sarà valida anche se priva di firma digitale.

3. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere rese nella domanda di contributo, dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi dell'impresa richiedente, al fine della verifica, attraverso le informazioni contenute nel registro delle imprese, dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 comma 2 richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
 - l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo, che sarà eletto a proprio domicilio digitale, al quale le Camere di commercio trasmetteranno tutte le comunicazioni;
 - gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo.
5. L'impresa richiedente dovrà inoltre dichiarare:
 - a) di avere avuto un calo del fatturato annuo nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020** pari o superiore al 50% rispetto al fatturato annuo dello stesso periodo del 2019. Il dichiarante, nel rilasciare l'autocertificazione, dovrà basarsi sulle dichiarazioni annuali IVA per il 2019 e per il 2020 essendo queste ultime l'oggetto dell'eventuale successivo controllo a campione;
 - b) che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. e ii. non sono o non sono stati destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
 - c) di non essere già in stato di difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dell'art. 3, punto 5, Regolamento (UE) n. 1388/2014
 - d) l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando;
 - e) di essere soggetta o eventualmente esente dall'applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
6. L'imposta di bollo sulla domanda non è dovuta trattandosi di istanza per il conseguimento di sussidi (art. 8 comma 3 Tabella Allegata D.P.R. n. 642/72 e Interpello Agenzia Entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021);
7. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore _____ del giorno _____2021 e fino alle ore _____del giorno _____2021. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata allo Sportello online.
8. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali. In caso di invio di più domande da parte della stessa impresa verrà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico

Articolo 7

Selezione delle domande di contributo

1. La procedura di selezione delle domande svolta dalla Camera di Commercio competente per territorio-è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 ed è finalizzata:
 - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
 - qualora non vengano inviate tramite la piattaforma RESTART;
 - qualora siano presentate da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa;
 - nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti.

Articolo 8

Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo, la Camera di Commercio competente per territorio provvederà:
 - con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, all'adozione, entro _____ dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, degli atti e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi (anche cumulativi) nei limiti delle risorse assegnate.
 - con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.
2. Sono fatte salve eventuali esenzioni o disposizioni normative differenti in materia, intervenute successivamente alla data di emanazione del bando e prima della liquidazione del contributo.

Articolo 9

Obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
 - di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Camera di Commercio, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
 - di collaborare con la Camera di Commercio, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

Articolo 10

Controlli

1. A seguito della concessione e liquidazione dei contributi Regione, Anci ed Unioncamere collaboreranno nell'organizzazione degli opportuni controlli, anche a campione, secondo le modalità da esse concordate e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare

l'effettivo possesso dei requisiti ed in particolare al numero di fiere a cui ha partecipato nel 2019 ed al calo del fatturato dichiarati nella domanda.

2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione, Anci e di Unioncamere regionale ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Articolo 11

Cause di decadenza e revoca dei contributi

1. Si incorre nella decadenza del contributo e conseguente recupero integrale della somma erogata, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere che il calo del fatturato annuo dichiarato in domanda nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 sia inferiore al 50% rispetto al fatturato annuo del corrispondente periodo del 2019.
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente obbligo di restituzione dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011
3. L'agevolazione concessa è, altresì, soggetta a decadenza in tutti i casi in cui è concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti.

Articolo 12

Informazioni generali sul bando

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarimenti e comunicazioni potranno essere reperite sul sito internet delle Camere di Commercio competenti.

Articolo 13

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In merito al procedimento si informa che:
 - L'unità organizzativa alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è.....presso la Camera di Commercio di
 - Il responsabile del procedimento è
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

Allegato: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il presente allegato è composto
di n°6 (sei) facciate.
La Dirigente: Francesca Zampano



ZAMPANO
FRANCESCA
15.06.2021
21:16:38 UTC